

Liq. CONT. n. 23/2026

Sent. n. 64/2026 pubbl. il 04/09/2026

Cron. n. : 1251/2026

Rep. n. 71/2026 del 04/09/2026

N. 80-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

OGGETTO: APERTURA LIQ. CONT.

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Natalia Fiorello

Giudice

dott. Chiara Martello

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 28.08.2026 da:

PATRIZIA BOTTERO nata a Cuneo il 08.11.1972, residente in Castelletto Stura Via Vittorio Veneto n. 4 Codice Fiscale BRRPRZ72S48D205A, rappresentata e difesa dall'Avv. **Franco GAZZI**, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. **Cinzia ROGGERO** del foro di Cuneo per l'apertura della procedura di **LICUIDAZIONE CONTROLLATA**

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

1. Con ricorso depositato in data 28.08.2026, **PATRIZIA BOTTERO** ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

2. Sussiste la competenza del Tribunale di Cuneo ai sensi dell'art. 27, comma 2 e comma 3 lett. b) del Codice della Crisi in ragione della sua residenza in Castelletto Stura (e, prima, in Peveragno).

3. Parte ricorrente è debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, trattandosi di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. e)

Risulta infatti dagli atti che le passività in capo a **PATRIZIA BOTTERO** ammontano a euro **646.686,17** e derivano in parte da impegni fidejussori a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge sig. [REDACTED], imprenditore nei cui confronti, con sentenza emessa in data 17 febbraio 2026, il Tribunale di Cuneo ha dichiarato l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale n. 9/2026, e in parte da finanziamenti personalmente assunti per i bisogni della



famiglia; la debitrice ha infatti prestato garanzie per oltre euro 1.028.500, di cui euro 727.500 circa nel corso dell'annualità 2020, euro 24.600 nel corso dell'annualità 2021 ed euro 276.500 circa nel corso dell'annualità 2024; - contratto finanziamenti per euro 119.500 circa, di cui euro 38.500 circa nel corso dell'annualità 2022 ed euro 81.000 circa nel corso dell'annualità 2024.

In particolare, (i) l'esposizione debitoria nei confronti della [REDACTED], pari a complessivi euro 448.870,88, risulta essere così costituita: - euro 133.571,99 come da decreto ingiuntivo n. 108/2026 emesso in data 5 febbraio 2026 nei confronti del sig. [REDACTED] in solido con la sig.ra Bottero Patrizia quale garante della posizione [REDACTED] L'Elettricista", in forza di: fideiussione specifica fino alla concorrenza di euro 165.000,00 dalla stessa rilasciata in data 28 giugno 2024 a garanzia della linea di mutuo chirografario n. 15307 intestata a [REDACTED]; fideiussione specifica fino alla concorrenza di euro 52.500,00 dalla stessa rilasciata in data 28 giugno 2024 a garanzia della linea di apertura di conto corrente n. 04/01/21941 intestata a [REDACTED]; - euro 310.093,64 come da decreto ingiuntivo n. 288/2026 emesso in data 24 marzo 2026 nei confronti della sig.ra Bottero Patrizia quale garante della posizione [REDACTED], in forza di fideiussione specifica dalla stessa rilasciata in data 29 settembre 2020 fino alla concorrenza dell'importo di euro 727.500,00 a garanzia della linea di mutuo chirografario n. 042130255 intestata a [REDACTED]; in data 16 giugno 2026 il creditore ha notificato atto di pignoramento presso terzi mediante il quale ha pignorato "tutte le somme dovute da Poste Italiane S.p.a. alla sig.ra Bottero Patrizia"; (ii) il debito in essere con la [REDACTED] (ceduto alla [REDACTED]) ammonta ad euro 13.500 circa e deriva dalla garanzia prestata in relazione al contratto sottoscritto dal sig. [REDACTED] in data 25 ottobre 2021 per un importo complessivamente pari ad euro 24.600 circa; (iii) il debito in essere con la [REDACTED] ammonta ad euro 25.000 circa e deriva dal contratto con "cessione del quinto stipendio/pensione" (trattasi di prestito personale - scopo del finanziamento "spese familiari") che era stato sottoscritto in data 29 settembre 2022 per un importo complessivamente pari a euro 38.400,00; (iv) il debito in essere con la [REDACTED] (per il quale la sig.ra Patrizia Bottero risulta garante) ammonta ad euro 49.000 circa e deriva dalla garanzia prestata in relazione al contratto sottoscritto dal sig. [REDACTED] in data 26 luglio 2024 (per l'acquisizione dell'automezzo Ford Ranger) per un importo complessivamente pari ad euro 58.800 circa; (v) il debito in essere con [REDACTED] ammonta ad euro 26.500 circa e deriva dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 18 ottobre 2024; (vi) il debito in essere con la [REDACTED] ammonta ad euro 46.700 circa e deriva dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 18 dicembre 2024 (trattasi di prestito personale) per un importo complessivamente pari ad euro 54.458,40

L'OCC ha dunque ricostruito compiutamente la genesi dell'indebitamento; ha riportato poi le dichiarazioni rese dalla debitrice (*"l'attuale scenario deriva principalmente dal debito in essere, derivante dalle garanzie rilasciate, nei confronti della [REDACTED] ed ammontante ad euro 448.870,88. Per il predetto importo la [REDACTED] ha avviata apposita azione legale che è sfociata nel pignoramento del conto corrente n. [REDACTED] in essere presso le Poste Italiane (sul quale*



l'importo disponibile era pari ad euro 400 circa). Le altre posizioni debitorie, che presentano un importo complessivamente pari ad euro 175.000, derivano da alcuni contratti di finanziamento che erano stati nel tempo sottoscritti (tra cui quello con la [REDACTED], relativo all'automezza Ford Ranger 4WD targata [REDACTED] per il quale sono proprietaria nella misura del 50%). Nonostante le difficoltà ha comunque sempre cercato di onorare i finanziamenti. I problemi sono sorti nel momento in cui l'attività di mio marito ha avuto delle difficoltà che sono poi sfociate nell'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale n. 9/2026 (Giudice Delegato dott.ssa Paola Elefante, curatore dott. Giovanni Imberti). A seguito di quanto sopra l'immobile di proprietà di mio marito è stato ceduto nell'ambito di una procedura esecutiva e grazie a mio figlio siamo riusciti ad affittare un immobile all'interno del quale vivere. Purtroppo, l'importo delle mie buste paga, unitamente all'attuale situazione di mio marito, non è più sufficiente per saldare, neanche ratealmente, i debiti in essere i quali, come già detto, sono stati contratti anche per consentire a mio marito di portare avanti la propria attività. Nel corso dell'ultima quinquennio, come si può desumere dagli estratti dei conti correnti a me intestati, ovvero cointestati con mio marito, non sono state poste in essere operazioni di carattere immobiliare e non ha compiuto operazioni di natura straordinaria" (doc. n. 4).

Ha poi ritenuto che i redditi conseguiti dalla sig.ra Patrizia Bottero, in assenza della procedura concorsuale in capo al sig. [REDACTED], avrebbero consentito, a parere dello scrivente, il regolare pagamento dei prestiti/finanziamenti richiesti; il sorgere delle ulteriori posizioni debitorie in capo alla ricorrente, dovute alle garanzie prestate, ha determinato, e determina, l'incapacità della stessa di far fronte alle obbligazioni in essere.

Va allora precisato che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 1 ord. n. 11603 del 28.04.2026) l'indicazione nella relazione dell'OCC delle cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, per come introdotta, più di recente, dall'art. 41 del D.lgs. n. 136/2024 nell'art. 269, secondo comma, CCII, non ha inteso introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l'accesso alla liquidazione controllata, analogamente a quanto previsto dall'art. 69 CCII per l'istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore; nondimeno però tale indicazione deve essere presente, in termini di chiarezza e completezza espositiva, nella relazione dell'OCC quale indispensabile requisito informativo necessario per il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso volontario alla procedura della liquidazione controllata, per le ragioni già sopra ampiamente illustrate [REDACTED] la chiarezza, completezza e complessivo attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresentano (come l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo) un presupposto di ammissibilità per l'accesso alla predetta procedura. Ne consegue che - sulla base delle osservazioni sopra riportate - non vi è ragione contraddittoria rispetto a quanto già affermato da questa Corte in altra precedente arresto secondo cui "L'ammissione del sovraindebitato alla procedura di liquidazione controllata [...] non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanze indizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione del proprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievo nella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs.



n. 14 del 2019" (così, verbatim, Cass. Sez. 1, 31/07/2025, n. 22074). E ciò in quanto la modifica dell'art. 269, secondo comma, CCII, con l'ulteriore prescritta indicazione "a carico della domanda del debitore" delle cause dell'indebitamento e della diligenza nell'assunzione dell'obbligazione, lungi dall'introdurre un prerequisito soggettivo di meritevolezza ostativo all'accesso alla procedura, costituisce invece il contenuto di un ulteriore obbligo informativo che deve essere presente nella relazione illustrativa dell'OCC, a pena di inammissibilità della predetta domanda.

In tale ottica e finalità la relazione appare completa; la diligenza impiegata nell'assumere garanzie personali per importi molto rilevanti facendo affidamento sulla solvibilità della impresa del coniuge sarà quindi oggetto di valutazione in esito alla procedura ai fini della esdebitazione.

4. A fronte di tale indebitamento, PATRIZIA BOTTERO risulta presentare la seguente situazione patrimoniale/economica/finanziaria:

- è proprietaria, nella misura del 50% dell'autoveicolo Ford Ranger 4WD, Immatricolato il 29 luglio 2024; il comproprietario risulta essere il sig. Giorgis Igor che, come si è detto, è assoggettato a procedura di Liquidazione Giudiziale n. 9/2026 nella quale perito estimatore nominato (geom. Giorgio Ariaudo) ha operato, nell'ambito della procedura di Liquidazione Giudiziale e relativamente alla quota del 50% del predetto automezzo, una valutazione pari a euro 16.030,00 (la sig.ra Patrizia Bottero ha rilasciato apposita dichiarazione con la quale ha prestato il proprio assenso "al fatto che l'automezzo venga ceduto, per la quota di proprietà del 50%, a terzi, per il tramite di apposita procedura competitiva da espletarsi congiuntamente dalla procedura di Liquidazione Giudiziale e, in caso di apertura, dall'auspicata procedura di liquidazione controllata in capo alla scrivente");

- è docente di ruolo di scuola secondaria di I grado a tempo indeterminato a far data dal 01.09.2019 con un reddito annuo lordo nel 2025 riportato nella dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2026) pari a euro 25.999,00 con una busta paga pari a circa 1.700,00 euro netti mensili senza tenere conto della trattenuta mensile di euro 320,00 per il finanziamento stipulato il 29.09.2022 con cessione del quinto che verrà meno con l'apertura della L.C.

- risulta, allo stato, titolare di - conto corrente n. [REDACTED] in essere presso le Poste Italiane che presenta, alla data del 1° luglio 2026, un saldo creditore di euro [REDACTED] (la Banca di Boves Credito Cooperativo Italiano ha promosso atto di pignoramento presso terzi); - conto corrente n. [REDACTED] in essere presso la Banca Sella che presenta, alla data del 10 luglio 2026, un saldo creditore di euro [REDACTED]; - era titolare, unitamente al sig. [REDACTED], del conto corrente n. [REDACTED] presso la Banca di Boves Credito Cooperativo Italiano (chiuso, per passaggio a sofferenza, in data 27 agosto 2025 con un saldo debitore pari ad euro 19,92).

Di fatto, dunque, l'attivo messo a disposizione dei creditori per oltre 640.000,00 euro è rappresentato dalla quota di ½ dell'automezzo e della quota di reddito eccedente quella necessaria per il mantenimento suo e del nucleo familiare.

Peraltro, va rammentato che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.



5. Quanto alla quota di reddito che parte ricorrente mette a disposizione dei creditori, va rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito.

Nella specie, il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII si ritiene possa essere fissato in complessivi **euro 700,00 netti mensili** - non assoggettabili alla procedura- mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che PATRIZIA BOTTERO: (i) a seguito della vendita della casa familiare in sede di esecuzione forzata contro il marito, risiede stabilmente in [REDACTED], insieme al marito [REDACTED] e al figlio [REDACTED], in un immobile oggetto di contratto di locazione stipulato dal figlio [REDACTED] con un canone mensile pari a euro 650,00; (ii) il marito [REDACTED], dal 02 maggio 2025, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società [REDACTED], con sede in via [REDACTED] - [REDACTED] (CN), in qualità di operaio addetto alla manutenzione, con una retribuzione media mensile di euro 2.800,00 della quale il Giudice delegato alla sua L.G. ha disposto possa trattenere euro 1.235,00 ex art. 146 CCII; il figlio [REDACTED] è dipendente anch'egli della società [REDACTED] in qualità di manutentore con una busta paga di € [REDACTED], va quindi considerata la capacità economica dei conviventi in rapporto alle spese del nucleo familiare nella loro unitarietà; (iii) la ricorrente ha richiesto di trattenere per sé la somma mensile di euro 1.095,20 indicando peraltro una spesa anche solo per alimenti (euro 412,23) che non può essere riferita solo alla sua persona, così come per le spese condominiali e i consumi l'importo di euro 234,72 sicuramente si riferisce alla spesa complessiva del nucleo familiare cui tuttavia contribuiscono il marito per euro 1.235,00 e il figlio per euro 1.700,00; le spese "varie eventuali" non vengono conteggiate, potendosi autorizzare le singole spese straordinarie che incidano sul budget familiare.

L'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; pertanto, la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi e può essere accolta.

Il Tribunale ricorda che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;

P.Q.M.



Sent. n. 64/2026 pubbl. il 04/09/2026

Cron. n. : 1251/2026

Rep. n. 71/2026 del 04/09/2026

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

PATRIZIA BOTTERO (CF BRRPRZ72S48D205A) nata a Cuneo il 08.11.1972

residente in Castelletto Stura Via Vittorio Veneto n. 4

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., dr. Alberto Martines, domiciliato professionalmente in Cuneo (CN), Corso Nizza n. 22

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 700,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda



Sent. n. 64/2026 pubbl. il 04/09/2026

Cron. n. : 1251/2026

Rep. n. 71/2026 del 04/09/2026

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 04/09/2026

Il Presidente estensore

Dott. Roberta Bonaudi

COMUNICATO TELENOTICAMENTE

IN DATA

A W. GABRI FLAVIO

A W. ROGAERO CINZIA

DR. MARTINES ALBERTO

PM SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

